COMUNE DI REVINE LAGO

STATUTO

- **Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.07.2002.**
- **Pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 19.09.2002 al 19.10.2002 (N.668 Reg.Pubbl.).**
- **Pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 24.01.2003.**

TITOLO PRIMO - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1.Il Comune di Revine Lago è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria ed è costitutivo della Repubblica insieme agli altri comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e allo stato.
2. Il Comune, nel rispetto della persona, della famiglia, dell'ambiente e delle leggi, si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere lo sviluppo e il progresso sociale, civile ed economico della comunità, con particolare attenzione alla sua parte più debole;
b) attuare le condizioni che rendono effettivi i diritti ed i doveri dei cittadini, eliminando gli ostacoli esistenti e favorendo la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
c) sostenere il diritto allo studio, al lavoro, alla sicurezza sociale e all'informazione;
d) valorizzare le tradizioni locali, le attività culturali e sportive ed il patrimonio storico ed ambientale;
e) garantire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'equità e la giustizia contributiva.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Comune aderisce ai principi della carta Europea delle Autonomie Locali promuovendo, forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi e rispetta la cultura, le tradizioni e le idee religiose di ogni nazionalità.

4. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 e pertanto nella giunta comunale, nelle commissioni, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorisce un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

5. Il Comune di Revine Lago riconosce ed afferma la propria identità storico-culturale che trae origine dalla fusione delle due Comunità di Revine e Lago avvenuta con R.D. n. 4453 in data 16.04.1868 e che si è consolidata nel tempo attraverso molteplici attività associative di tipo culturale, economico, sportivo, ricreativo.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Revine Lago comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il Piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di: Revine, Santa Maria, Lago e Sottocroda.
3. La sede municipale è ubicata nella frazione di S.Maria, che è il capoluogo del Comune.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
a) lo stemma;
b) il gonfalone;
c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con D.P.R in data 10.07.1970: "è costituito dalla rappresentazione descritta come appresso: "troncato; nel 1° di rosso alla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

montagna al naturale uscente dalla partizione, franante sulla sinistra e accostata nel canton destro del capo da un pastorale d'oro posto in palo; nel 2° d'oro al lago di due bacini d'azzurro ombrato d'argento".
3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto, è costituito da un drappo troncato, di giallo e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Revine Lago.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Il sigillo di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura : "Comune di Revine Lago (Treviso).

5. La raffigurazione dello stemma o del sigillo deve comparire su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

8. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 - Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di tutti gli atti e gli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

2. L'ufficio di segreteria ne cura l'affissione, avvalendosi di un messo comunale e ne certifica la pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia, ed altri enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione, la Provincia e altri enti pubblici e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovraccomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune può collaborare, inoltre, con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, nel rispetto della legge 265 3 Agosto 1999.

Art. 6 – Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie, secondo il principio di sussidiarietà
2. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti, promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione, al fine di soddisfare le esigenze della Comunità.
3.Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite che esercita secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
4.Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
5. Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 7 Sviluppo sociale

1. **Il comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. **Al fine di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.**

Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio

1. **Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:**
   a) alla tutela dell'ambiente adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, lacustre ed acustico;
   b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
   c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico;
   d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante piani urbanistici e la regolamentazione edilizia;
   e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
   f) alla regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
   g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quando non siano da eseguirsi a cura dei cittadini e di ogni altra opera pubblica finalizzata alle esigenze della popolazione.

Art. 9 Sviluppo economico

1. **Spetta al comune:**
   a) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.
   b) predisporre gli strumenti necessari ad uno sviluppo armonico dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
   c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico dell'ambiente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO 2 – ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 10 - Organi del Comune

1. **Gli organi di governo Comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.**

CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale

1. **L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.**
2. **Le cause di non candidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.**

Art. 12 Funzioni

1. Il Consiglio comunale:
a) rappresenta l'intera comunità in piena autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
b) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale in accordo con quella provinciale, regionale e statale;
e) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
f) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 13 Attribuzioni

1. Il consiglio comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b) **esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;**

c) **definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.**

d) **Può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo programmi generali di politica amministrativa del comune.**

2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 14 Prima seduta del consiglio comunale

1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata alla trattazione dei seguenti punti:

a) convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;

b) giuramento del sindaco;

c) comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere funzioni di vice sindaco;

3. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. **Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.**
5. **L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.**

Art 15
Documento programmatico di mandato

1. **Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
2. **A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consigliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.**
3. **Eventuali richieste di integrazioni e modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.**
4. **Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.**
5. **Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.**
6. **Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.**

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio comunale

1. **Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 17 Presidenza del consiglio comunale

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 I consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. L'entità e i tipi d'indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
6. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, che abbiano votato in senso contrario o si siano astenuti, avendo espressamente richiesto che la loro posizione venga registrata a verbale.
7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.

Art. 19 Doveri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia entro 15 giorni della richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge l'invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dai consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
7. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20 Diritti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:
a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
c) esercitano attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazioni sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4.In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà al condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 21 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali

1. **Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.**
2. **Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.**
3. **Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.**
4. **Per la decadenza conseguente al mancato intervento, senza giustificato motivo, a 3 sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 19. Per altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.**
5. **Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.**

Art.22 Consigliere anziano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha conseguito la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire una gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.
4. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:

a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
b) per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

CAPO III° - COMMISSIONI

Art. 24 – Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori dal regolamento consiliare.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Qualora vengano istituite commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 25 – Commissioni di indagine

1. **Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.**
2. **Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori. La presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.**

Art. 26 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da regolamento consiliare.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentati degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
6. Nelle commissioni consiliari partecipa come membro di diritto il dipendente competente per materia o il responsabile dell'Area.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

.

Art. 27 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. La Giunta Comunale è altresì competente a deliberare l'azione in giudizio, la resistenza in giudizio e le transazioni nonché le conciliazioni.

Art. 28 - Composizione e presidenza della Giunta Comunale

1) La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
a) dal sindaco, che la presiede;
b) da un numero massimo di 4 assessori, fra cui un vice sindaco.
2) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3) Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4) I caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, il Vicesindaco esercita tutti i poteri attributi al Sindaco.

Art. 29 – Anzianità degli assessori

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. **L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.**

Art.30 – Durata in carica

1. **Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.**
2. **La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Fino alla predetta elezione le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.**

Art. 31 – Sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. **La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.**
4. **La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.**
5. **L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale ed la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.**

Art. 32 – Cessazione di singoli assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca.

2. **Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.**
3. **Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. **Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.**

Art. 33 Funzionamento della Giunta

1. **L'attività della giunta comunale è collegiale.**
2. **La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.**
3. **Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.**
4. **Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta.**
5. **Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.**
6. **Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti e i responsabili di servizio.**
7. **Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.**

CAPO 5 - SINDACO

Art. 34 – Il Sindaco.

1. **Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.**
2. **Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.**
3. **Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.**
4. **Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica sono disciplinati dalla legge.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 35 Attribuzioni di amministrazione

1.Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;

b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;

c) impartisce direttive al Segretario Comunale, (al direttore generale, se nominato,) ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2.Il Sindaco:

a) nomina e revoca i singoli Assessori, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;

b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

c) nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;

d) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;

f) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

h) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

i) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;

j) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;

k) adotta le ordinanze previste dalla legge;

l) coordina e riorganizza , sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

m) stipula in rappresentanza del comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra enti territoriali;

n) nomina il segretario comunale, scegliendo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

o) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;

p) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 36- Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore e gli uffici competenti;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;

f) collabora con il Revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 38 - Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
e) adotta i provvedimenti contingenti ed urgenti

Art. 39 – Funzioni sostitutive

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione od impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40 Dimissioni del sindaco

1. Il Sindaco cessa dalle sue funzioni:
a) cessazione ordinaria dopo il decorso del quinquennio amministrativo;
b) impedimento permanente
c) decadenza per le medesime cause per le quali si decade dalla carica di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità specificatamente previste dalla legge per il sindaco.
d) Rimozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli Interni, quando il Sindaco compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
3. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 41 - Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi. E' fatto comunque salvo l'esercizio di facoltà di orientamento diverso riconosciute dalla legge.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 42 - Segretario comunale

1.Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 43 – Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale verbalizzando le sedute stesse;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art.44 – Responsabili dei servizi

1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna discrezionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 45 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

Art. 46 - Servizi pubblici

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza industriale e non a rilevanza industriale.

Art. 47 I servizi pubblici a rilevanza industriale

I servizi pubblici a rilevanza industriale sono individuati da normativa statale e la gestione degli stessi è informata al principio che l'erogazione del servizio viene espletata da società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con evidenza pubblica. Mentre la gestione delle reti, se separata dall'attività di erogazione dei servizi viene assicurata o da imprese idonee, individuate con procedure con evidenzia pubblica o da soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati. A questi ultimi la gestione delle reti può essere affidata anche direttamente.

Art. 48 I servizi pubblici non a rilevanza industriale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali non industriali può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) in concessione a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore, fermo restando che il comune può sempre procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate;
c) a mezzo di azienda speciale anche consortile;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 49 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi non industriali che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno l'utilizzo delle altre forme previste.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 50 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici non industriali in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali attraverso un apposito contratto di servizio.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Salve le facoltà riconosciute dalla legge, qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, dell'economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio. Analogo procedimento può applicarsi in casi similari nella ricorrenza delle condizioni di legge.

Art. 51 - Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, ma non industriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

5. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 52 - Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 50.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 53- Società di capitali

1.Per la gestione di servizi pubblici comunali non industriali e per la realizzazione di opere necessarie per il corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, possono essere costituite società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale. E' comunque garantita la presenza di uno o più amministratori o sindaci.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 54 - Principi di cooperazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti interessati.

2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 55 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Regione, la Provincia e la Comunità Montana per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi non industriali. Il Comune inoltre partecipa alle forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi non industriali oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 56 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi non industriali o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica, organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
c) il Presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto nel suo seno.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la Giunta in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 58 - Unione dei comuni

1. Il Comune può aderire ad una unione di comuni, un ente costituito da più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo dell’unione è approvato dai consigli comunali partecipanti. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione.

3. I comuni devono prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati, devono prevedere agli organi che siano formati da

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. Le unioni del comuni si applicano, nei principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tale fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
   1. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
c) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) forme di consultazioni su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.
4.Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
5. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 61 – Cultura

1. Il Comune favorisce e stimola l'istruzione e la cultura instaurando rapporti convenzionati con le scuole esistenti, attivando una biblioteca comunale, istituendo borse di studio per studenti meritevoli ed organizzando iniziative a favore degli anziani.

2. Le strutture sociali e sportive del Comune sono messe a disposizione delle scuole e delle associazioni tramite apposite convenzioni.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 62 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco dà risposta scritta, se richiesto, entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63- Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in almeno pari ad un 50% + 1 degli iscritti alle liste elettorali riferita alla frazione interessata di cui all'articolo 2.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) tributi comunali e bilancio di previsione;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazione e nomine;
d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 64 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Art. 65 Diritto di intervento nel procedimento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n.241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 66 - Referendum

1. Sono consentiti referendum in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono esclusi dal referendum:
a) lo statuto comunale
b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa per il referendum può essere presa:
a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
b) da almeno il 30 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. L'ammissibilità di esso è stabilita con decisione motivata adottata da un collegio formato dal sindaco, dai capigruppo consiliari con l'assistenza del segretario comunale.
5. La data di effettuazione, da stabilirsi dal consiglio comunale, non può essere successiva a 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non cada nei 3 mesi prima delle operazioni elettorali nazionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in tal caso la data di esecuzione sarà fissata entro 3 mesi e 5 mesi dopo le elezioni.

Art. 67 - Effetti del referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

3. L'esito referendario non può vincolare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Art. 68 Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale. In assenza di ciò, le stesse dovranno essere garantite dalla Giunta Comunale.

Art. 69 - Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco promuove forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 70 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 71 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:
a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti anche nelle frazioni del Comune.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, il sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 72 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso a meno che il comune costituendosi abbia diritto alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO (facoltativo)

Art. 73 - Istituzione

1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.
4. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

6. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo
b) i membri del Comitato regionale di controllo
c) gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali,
d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal comune
e) i ministri del culto.

7. Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola: Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
9. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.
10. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

TITOLO VIII – PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 74 Demanio e Patrimonio

1. **Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.**

Art. 75 - Ordinamento finanziario e contabile

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. **L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge.**

2. **Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.**

Art. 76 Controllo di gestione

1. **Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno alla gestione.**
2. **Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi , mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.**
3. **Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.**

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA

Art.77 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione

1. **Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto**
2. **L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto.**
3. **I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. **I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.**
5. **I relativi schemi di regolamento devono essere preventivamente resi pubblici a mezzo avviso di deposito degli atti in segreteria, da pubblicare all'Albo Pretorio 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione.**

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.78 - Revisione dello Statuto

1. **La modificazione e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il tutto avviene previa pubblicazione preventiva del relativo schema a mezzo di avviso di deposito degli atti in segreteria, da pubblicare all'albo pretorio 15 giorni prima dell'approvazione.**
2. **La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.**

Art.79 - Entrata in vigore

1. **Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.**
2. **Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.**
3. **Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.**
4. **Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.**
5. **Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.**